

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO. DECRETO 18 marzo 2003, n.101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la **legge 23 marzo 2001, n. 93**, concernente disposizioni in campo ambientale e, in particolare, l'**articolo 20 [1]** che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza;

Visto l'**articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [2]**;

Vista la **legge 27 marzo 1992, n. 257 [3]**, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

Visto l'**articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [4]**;

Visto l'**articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei soggetti competenti, alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'accesso al finanziamento;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Realizzazione della mappatura

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attività di mappatura è destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Art. 2.

Criteria per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti

1. La mappatura consiste:

a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;

b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali è accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti.

2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), è realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti - compresi quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), è realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie **asbesto-correlate** [6].

Art. 3.

Strumenti per la realizzazione della mappatura

La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo:

a) gestione anagrafica dei punti;

b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2;

c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali.

2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.

Art. 4.

Interventi di bonifica

1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, è destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorità di attuazione.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.

5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalità di finanziamento degli interventi urgenti e le modalità di cofinanziamento pubblico e privato.

6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime è tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attività e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277

ALLEGATO A

CRITERI PER LA MAPPATURA DELLA PRESENZA DI AMIANTO

La mappatura ha come finalità quella di evidenziare i siti nei quali è riscontrata la presenza di amianto, ovvero l'utilizzo di materiali che lo contengono, includendo nell'analisi i siti nei quali la presenza di amianto è dovuta a cause naturali.

I dati per la mappatura potranno essere ricavati anche dai censimenti amianto, effettuati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 [7] .

Per la mappatura si dovrà tenere conto di

A) CATEGORIE DI RICERCA:

Categoria 1 .IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI

Categoria 2- EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Categoria 3 -PRESENZA NATURALE

Categoria 4- ALTRA PRESENZA DI AMIANTO DA ATTIVITÀ ANTROPICA

Categoria 1 - Impianti industriali attivi o dismessi

All'interno della categoria 1 si dovranno distinguere:

- **Impianti di lavorazione dell'amianto** (impianti nei quali l'amianto era utilizzato quale materia prima nell'ambito del processo produttivo);
- **Impianti non di lavorazione dell'amianto** (impianti nei quali l'amianto è o era presente negli impianti all'interno dei macchinari, tubazioni, servizi, ecc.)

Per quanto attiene le tipologie di impianti che potranno essere considerati urgenti, si fa riferimento a quelli definiti nell'allegato B) lett. a) (attività maggiormente interessate) del **decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 [8]**, tenendo peraltro conto che l'evoluzione tecnologica e strutturale può aver determinato modificazioni che potrebbero escludere attività oramai non più presenti o introducono nuove attività.

Dal 1a ricerca saranno esclusi gli impianti ed edifici costruiti dopo l'aprile 1994.

Categoria 2 - Edifici pubblici o privati

Per quanto riguarda gli edifici si individuano le seguenti tipologie:

- a) scuole di ogni ordine e grado;
- b) ospedali e case di cura;
- c) uffici della pubblica amministrazione;
- d) impianti sportivi;
- e) grande distribuzione commerciale
- f) istituti penitenziari;
- g) cinema; teatri, sale convegni;
- h) biblioteche;
- i) luoghi di culto;
- l) edifici residenziali;
- m) edifici agricoli e loro pertinenze;
- n) edifici industriali e loro pertinenze.

Categoria 3 - Presenza naturale

Per quanto riguarda le aree con presenza naturale dell'amianto, oltre alla mappatura degli ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto, dovranno essere evidenziate:

- a) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali con presenza di amianto;
- b) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali senza presenza di amianto in aree indiziate per amianto.

Categoria 4 - Altra presenza di amianto da attività antropica

Per quanto riguarda l'evidenziazione di aree territoriali omogenee ad elevata diffusione dell'utilizzo di materiali contenenti amianto si deve fare riferimento soprattutto al dato indicativo sulla quantità di materiali contenenti amianto derivante dal Censimento Amianto.

Il dato quantitativo dovrà essere riferito alla popolazione presente nell'area ed a rischio di esposizione.

B) -DATI FONDAMENTALI PER LA MAPPATURA DEI SITI

Localizzazione completa del sito;

Estensione del sito;

Persistenza di attività -se affermativo comparto e tipologia di produzione; .

Data di dismissione o di abbandono delle strutture presenti;

Stato di conservazione;

Accessibilità;

Distanza dal centro abitato;

Densità di popolazione interessata;

Tipo di amianto presente (tipo di minerale)

Tipologia del materiale (friabile e/o compatto);

Quantità stimata del materiale;

Effettuazione di bonifica (esclusa la rimozione);

Superficie esposta all'aria;

Presenza di fibre aerodisperse;

Coinvolgimento del sito in opere di urbanizzazione;

Presenza di programma di manutenzione e controllo;

Dati epidemiologici (malattie asbesto correlate nel territorio);

Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre.

ALLEGATO B

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA URGENTI

1. La definizione della procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti terrà conto dei seguenti criteri:

CRITERI DI PRIORITÀ DI INTERVENTO

Area di estensione del sito

Tipologia di attività (comparto, tipo di produzione)

Attività in funzione

Attività dismessa

Durata del periodo di dismissione

Stato di conservazione delle strutture edili - accessibilità del sito

Distanza dal centro abitato

Densità di popolazione interessata

Tipologia di amianto presente come materia prima

Tipologia di materiale contenente amianto

Quantità di materiale stimato

Superficie esposta all'aria

Presenza di confinamento

Presenza di programma di controllo e manutenzione

Concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali

Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione

Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre

Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione ad amianto nell'area di mappatura.

2. Nella valutazione dei criteri di cui al punto I si terrà conto di quanto previsto dal **Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 [9]** recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 25,7, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", e dalla normativa vigente

ALLEGATO C

RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 23 MARZO 2001, N. 93.

1. TOTALE RISORSE DISPONIBILI:

- ANNI 2000 E 2001: € 6.510.517,00

- ANNO 2002: € 4.131.655,00

2. CRITERI DI RIPARTIZIONE :

Le somme di cui all'art.20 della L.23 marzo 2001, n. 93, sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

A) il 50% della disponibilità totale è destinato al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza di cui all'articolo 4;

B) il restante 50 %, destinato al finanziamento delle attività di mappatura di cui all'articolo I è ripartito, secondo la tabella al legata :

1) il 50% in quote identiche tra tutte le Regioni e le Province Autonome;

2) il 30% in quote proporzionali alla superficie del territorio;

3) il 20% in quote proporzionali alla popolazione presente.

TABELLA DI RIPARTIZIONE

REGIONE	QUOTA SUB B			TOTALE
	QUOTA SUB B1	QUOTA SUB B2	QUOTA SUB3	

30% su territorio 20% su pop.

ABRUZZO	133.027,15	57.148,46	23.944,89	214.120,50
BASILICATA	133.027,15	52.998,02	11.706,39	197.731,56
CALABRIA	133.027,15	79.816,29	38.311,82	251.155,26
CAMPANIA	133.027,15	71.994,29	106.421,72	311.443,16
EMILIA ROMAGNA	133.027,15	117.170,31	73.430,99	323.628,45
FRIULI VENEZIA GIULIA	133.027,15	41.504,47	22.348,56	196.880,18
LAZIO	133.027,15	91.309,84	96.843,77	321.180,76
LIGURIA	133.027,15	28.733,86	29.798,08	191.559,09
LOMBARDIA	133.027,15	126.429,00	167.082,10	426.583,25
MARCHE	133.027,15	51.401,69	26.605,43	211.034,27
MOLISE	133.027,15	23.465,99	6.917,41	163.410,55
PIEMONTE	133.027,15	134.570,26	78.752,07	346.349,48
PUGLIA	133.027,15	102.484,12	75.559,42	311.070,69
SARDEGNA	133.027,15	127.706,06	30.862,30	291.595,51
SICILIA	133.027,15	136.166,59	93.651,11	362.844,85
TOSCANA	133.027,15	121.799,66	63.853,03	318.679,84

UMBRIA	133.027,15	44.856,75	15.963,26	193.847,16
VALLE D'AOSTA	133.027,15	17.240,32	2.128,43	152.395,90
VENETO	133.027,15	97.375,87	83.008,94	313.411,96
BOLZANO	66.113,57	39.269,63	8.513,74	114.296,94
TRENTO	66.113,58	32.884,32	8.513,74	107.911,64
totale	2.1660.543,00	1.596.325,80	1.064.217,20	5.321.086,00

NOTE

[1] La legge 23 marzo 2001, n. 93 reca "Disposizioni in campo ambientale" ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001. L'articolo 20 è il seguente: "Art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica). - 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente: a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali; c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura."

[2] L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, prevede quanto segue: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere."